



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 01/02/2024

DETERMINAZIONE N. 7/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE "SIRMIONE CASE DI CUNIAL EMANUELA"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Sirmione Case di Cunial Emanuela", con sede in Sirmione (BS) via Moretto n. 11, iscritta nel Registro delle Imprese al n. CNLMNL76S66D284Q;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 561863 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 7 marzo 2016, l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che la signora Emanuela Cunial risulta essere preposta alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 10952 del 27 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i periodi:

- dal 22 ottobre 2016 al 21 ottobre 2017,
- dal 22 ottobre 2018 al 24 dicembre 2018,
- dal 25 dicembre 2019 al 21 gennaio 2022;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, avviato con nota del 31 agosto 2023, prot. n. 67607, a carico dell'impresa in parola nella persona della titolare signora Emanuela Cunial, che è stata invitata a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 18 settembre 2023, come da verbale di audizione n. 23089/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per i

periodi dal 22 ottobre 2018 al 24 dicembre 2018 e dal 25 dicembre 2019 al 21 gennaio 2022 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che la signora Emanuela Cunial ha stipulato, in data 24 dicembre 2018 e in data 21 gennaio 2022, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro a carico dell'impresa individuale "Sirmione Case di Cunial Emanuela", nella persona della titolare e preposta alla mediazione signora Emanuela Cunial;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale "Sirmione Case di Cunial Emanuela", nella persona della titolare e preposta alla mediazione signora Emanuela Cunial, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni quattro, precisamente dal 10 al 13 aprile 2024 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla

pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)